

**Verifiche ispettive in materia di investimenti dichiarati da imprese di distribuzione di energia elettrica della Provincia Autonoma di Bolzano ai fini dell'approvazione delle tariffe di riferimento per gli anni 2012 e successivi.**

**1. Oggetto e ambito delle verifiche ispettive**

Le verifiche ispettive hanno l'obiettivo di consentire gli ulteriori approfondimenti istruttori previsti dalle deliberazioni 1 Aprile 2016, 161/2016/R/EEL e 162/2016/R/EEL, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni regolatorie del TIT e del TICA con riferimento, almeno, ai seguenti elementi richiamati al punto 2 delle stesse deliberazioni:

- a) dati comunicati ai fini dell'applicazione dei meccanismi di perequazione di cui agli articoli 36, 37 e 38 del TIT 2008-2011;
- b) connessioni di impianti di produzione tra l'anno 2008 e l'anno 2012;
- c) contributi per la connessione di impianti di produzione, incassati negli anni 2008 – 2012, ai sensi della regolazione vigente nei diversi anni.

Le verifiche saranno estese anche ai dati riferiti agli anni 2013 e 2014 in ragione dell'avvenuta approvazione delle tariffe di riferimento provvisorie relative agli anni 2015 e 2016.

**2. Modalità di effettuazione delle verifiche ispettive**

Le verifiche ispettive di cui al precedente paragrafo, saranno effettuate per mezzo:

- di un controllo procedurale utilizzando una *check-list* da compilare in sede di ispezione;
- della consultazione e acquisizione di elementi documentali e informativi,

al fine di:

- a) verificare e riscontrare la correttezza dei dati e delle informazioni trasmessi alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, necessari al calcolo dell'ammontare di perequazione per l'anno *n-1*;
- b) individuare, distintamente per le annualità, gli impianti di produzione connessi, anche mediante la rilevazione di elementi identificativi quali ad esempio:
  - la ragione sociale del richiedente;
  - il codice pratica;
  - l'ubicazione dell'impianto di produzione;
  - il valore dell'impianto acquisito,e ogni altro elemento ritenuto utile dagli ispettori.
- c) rilevare, per la lettera b) che precede e distintamente per gli anni di riferimento, i contributi per la connessione a diverso titolo percepiti ai sensi della regolazione vigente *pro - tempore* nonché le modalità adottate per l'evidenza degli stessi in occasione dell'invio, all'Autorità, della raccolta dati per gli aggiornamenti tariffari.

L'impresa dovrà, pertanto, rendere disponibile tutta la documentazione tenuta ai sensi degli adempimenti civilistici, fiscali e contributivi.

Inoltre, ai fini della corretta esecuzione della verifica ispettiva, il soggetto interessato, dovrà rendere disponibile anche la documentazione extra-contabile (lettere commerciali, fax, e-mail, contratti, ecc.) ritenuta utile dagli ispettori.